

OGGETTO DEL SERVIZIO

Capitolato speciale d'appalto per i servizi inerenti la gestione delle piste di fondo nel comune di Gressoney Saint Jean limitatamente alla stagione invernale 2009/2010

In particolare i servizi richiesti sono i seguenti:

- ✓ allestimento piste;
- ✓ preparazione degli anelli;
- ✓ battitura;
- ✓ direzione delle piste;
- ✓ pisteur-sécouriste;
- ✓ vendita biglietti;

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente capitolato speciale di appalto è applicabile al servizio di gestione delle piste di fondo nel Comune di Gressoney Saint Jean, omologate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992, n.9 "norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".

Art.2

Organizzazione dell'appalto

1. Saranno sottoposte al servizio di battitura e gestione tutte le piste di cui all'art.1 riportate nell'allegato A) e su eventuali tracciati alternativi, in caso di scarsità di innevamento, stabiliti dal nucleo di gestione piste di cui al successivo art. 16.
2. Il servizio inizierà dalla prima nevicata ritenuta valida per l'apertura delle piste di fondo, e terminerà con lo scioglimento della neve; l'incarico include altresì i lavori autunnali di approntamento e posa nonché quelli primaverili di smantellamento e raccolta dei ponti e delle recinzioni della segnaletica e di tutto il materiale inerente le piste, compresa la pulizia dal tracciato e delle zone adiacenti. Il servizio sarà coordinato dal Comitato gestione piste di cui al successivo art. 16, **che stabilirà l'orario e la frequenza di battitura** nonché tutti gli interventi necessari sulle piste. Nessun intervento richiesto o suggerito da terzi dovrà essere accolto o adottato prima di essere riferito e sottoposto al vaglio del nucleo di gestione piste.

Art.3

Ammontare e corrispettivi dell'appalto

L'importo complessivo del servizio, calcolato a corpo è determinato nel modo seguente:

1. allestimento delle piste, nel periodo antecedente l'arrivo della neve, consistente nella predisposizione di tutti gli approntamenti necessari alla fruizione dei tracciati in sicurezza, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci, e successivo smantellamento al termine della stagione invernale. Nell'importo sono comprese, oltre al costo della mano d'opera anche gli oneri relativi all'utilizzo di macchine operatrici e alla fornitura e sistemazioni delle reti di protezione e dei materassi per permettere l'utilizzo dei tracciati in perfetta sicurezza.

Prezzo a corpo € 12.000,00 oltre ad Iva di legge.

2. preparazione, su autorizzazione del Comitato di gestione piste, dell'anello del Lago Gover (punto 1 dell'allegato A), comprendente:

- produzione notturna e/o diurna di neve artificiale mediante l'ausilio di generatori da neve , concesse in uso dalla stazione appaltante. Si precisa che l'appaltatore dovrà fornire un proprio gruppo elettrogeno, compreso il carburante per il funzionamento ed i cavi elettrici, di potenza adeguata per l'allacciamento elettrico del generatore da neve messo a disposizione dalla stazione appaltante e non allacciato alla presa elettrica del pozzo, nonché le tubazioni occorrenti per l'allacciamento idrico dello stesso. (€ 500,00 a notte stimate 7 notti di lavoro)
- battitura della pista su tutto il tracciato dell'anello del lago Gover e sul prato mediante l'impiego di mezzi meccanici adeguati/idonei, che comunque non pregiudichino l'integrità del fondo sottostante.

Prezzo per notte € 500,00 oltre ad Iva di legge (stimati 7 giorni di lavoro)

3. preparazione, su autorizzazione del Comitato di gestione piste, del tracciato di Bino (punto 2 dell'allegato A), comprendente:

- produzione notturna e/o diurna di neve artificiale mediante l'ausilio di generatori da neve , concesse in uso dalla stazione appaltante. Si precisa che l'appaltatore dovrà fornire un proprio gruppo elettrogeno, compreso il carburante per il funzionamento ed i cavi elettrici, di potenza adeguata per l'allacciamento elettrico del generatore da neve messo a disposizione dalla stazione appaltante e non allacciato alla presa elettrica del pozzo, nonché le tubazioni occorrenti per l'allacciamento idrico dello stesso. (€ 500,00 a notte stimate 7 notti di lavoro).
- battitura della pista su tutto il tracciato di Bino e sul prato mediante l'impiego di mezzi meccanici adeguati/idonei, che comunque non pregiudichino l'integrità del fondo sottostante.

Prezzo per notte € 500,00 oltre ad Iva di legge (stimati 7 giorni di lavoro)

4. prezzo a corpo per la battitura di tutti gli anelli indicati nell'allegato A utilizzando i mezzi battipista messi a disposizione dalla stazione appaltante: € 20.000,00 oltre ad Iva di legge.

Considerando la possibilità di condizioni meteorologiche particolarmente avverse che potrebbe influire sui giorni di apertura dei tracciati della pista, il prezzo a corpo sopra indicato verrà così calcolato all'atto della liquidazione:

- apertura, per almeno 30 giorni, del solo anello del lago Gover (punto 1 dell'allegato A): - 70 %
- apertura, per almeno 30 giorni, dell'anello del lago Gover (punti 1 dell'allegato A) e del tracciato di Bino (punto 2 dell'allegato A): - 50 %
- apertura, per meno di 30 giorni, degli ulteriori anelli dell'allegato A (punti): - 20 %

5. mansione di direttore piste con i compiti di cui l'art.9 della legge regionale 17 marzo 1992, n.9.

prezzo a corpo € 7.000,00 oltre ad oneri o Iva di legge.

6. mansione di pisteur sécuriste con i compiti stabiliti della legge regionale 15 gennaio 1997, marzo 1992, n.9.

prezzo a corpo € 7.000,00 oltre ad Iva di legge

7. vendita biglietti per l'utilizzo della pista di fondo nel comune di Gressoney Saint Jean e controllo del possesso. L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà introitato direttamente dall'appaltatore. I

biglietti dovranno essere forniti dall'appaltatore in mazzette numerate e distinte per tipologia, fornendo alla stazione appaltante i dati di vendita ad uso statistico. I prezzi dei biglietti verranno stabiliti con delibera della Giunta comunale del Comune di Gressoney Saint Jean. Ogni variazione ai prezzi dovrà essere dalla stessa preventivamente autorizzata.

Art.4

Esecuzione del servizio di battitura e preparazione piste.

1. Il servizio di cui il presente articolo consisterà nella battitura meccanizzata da effettuarsi con i mezzi battipista forniti dal Comune di Gressoney Saint Jean.
2. All'uopo il Comune di Gressoney Saint Jean concede in comodato d'uso gratuito, da stipularsi con atto a parte, i seguenti mezzi:
 - ✓ N.1 KASSBOHRER Pisten Bully PB25.150D matr. WKK81300001014110
 - ✓ - N.1 KASSBOHRER Pisten Bully 100 matr. WKU421MA3L010603
 - ✓ N. 1 generatore da neve automatico SUFAG matr. 229701
 - ✓ N. 1 asta per produzione neve CIFACELETTRIC matr. 9227690
 - ✓ N. 1 stazione di pompaggio comprendente un pozzo al Lago Gover, pompa ad immersione per il prelievo dell'acqua e quadro di manovra, il tutto già alimentato a spese della stazione appaltante.
3. L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di mezzi meccanici adeguati per i vari interventi preparatori dei tracciati. Le ore in cui verranno impiegati i mezzi sopra citati sono da intendersi comprese nel costo del servizio e quindi non possono essere oggetto di eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'ente appaltante. Nel caso invece di interventi straordinari necessari per la predisposizione dei tracciati in occasione di gare (Monterosalauf, campionati regionali, ecc.), l'appaltatore potrà fatturare gli importi dovuti previo il benestare dell'Amministrazione comunale. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale e l'appaltatore riscontrassero la necessità di interventi migliorativi o urgenti da effettuarsi sui tracciati della pista, l'appaltatore potrà fornire un preventivo di spesa ed effettuare i lavori previo benestare dell'Amministrazione comunale, che ne sosterrà i relativi oneri.
4. I mezzi di cui al comma 3 del presente articolo non necessariamente devono essere di proprietà del gestore del servizio, che in ogni caso dovrà obbligatoriamente dimostrarne la dotazione e la possibilità di utilizzo.
5. L'appaltatore dovrà essere dotato di un'assicurazione contro rischi diversi, da consegnare alla stazione appaltante prima della firma del contratto. Il Comune di Gressoney Saint Jean, tramite il comitato di gestione piste si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la buona condizione e manutenzione degli automezzi dati in comodato. Se, nel corso dei suddetti controlli, venissero rilevati danni consistenti ai mezzi battipista dovuti ad incuria e/o imperizia ovvero allo scarso innevamento, questi saranno totalmente a carico dell'impresa appaltatrice.
6. Le ore per la manutenzione ordinaria e per la pulizia dei mezzi di proprietà della stazione appaltante sono da intendersi comprese nel costo del servizio e quindi non possono essere oggetto di eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'ente appaltante.

7. Sono inoltre a carico dell'impresa appaltatrice che quindi non può richiedere alcun rimborso le spese per la fornitura del carburante, degli oli lubrificanti, per la sostituzione dei filtri e di quanto altro occorre per il funzionamento del servizio compresa la manutenzione ordinaria.
8. Nel caso in cui risultasse indispensabile un intervento di manutenzione straordinaria su un mezzo battipista nel corso della stagione, gli oneri saranno sostenuti dal Comune di Gressoney Saint Jean. A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà provvedere a richiedere con urgenza il relativo preventivo e trasmetterlo all'Amministrazione comunale. L'intervento potrà essere eseguito solo ed esclusivamente con il benestare dell'Amministrazione comunale. Nel caso comunque venissero rilevati danni consistenti ai mezzi battipista dovuti ad incuria e/o imperizia ovvero allo scarso innevamento, questi saranno totalmente a carico dell'impresa appaltatrice.
9. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio.
10. L'appaltatore dovrà comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.
11. Il servizio sarà effettuato su richiesta del comitato di gestione piste; è stabilito quale termine essenziale per l'effettuazione del servizio e di intervento le 2 h. dalla chiamata, sulle piste indicate nell'allegato A), nonché su eventuali altri tracciati di cui all'art.2.
12. L'appaltatore del servizio dovrà tenere i modelli fac-simile forniti direttamente dalla stazione appaltante per l'accertamento della regolarità degli interventi effettuati e per l'attestazione dell'avvenuto inizio e termine di ogni intervento.

Art. 5

Direttore delle piste

1. Sono demandati al direttore delle piste i compiti di cui l'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1992, n.9, e più precisamente:
 - a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
 - b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
 - c) segnalare tempestivamente al gestore delle piste l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.
 - d) dare indicazioni circa il buon funzionamento del servizio di battitura alla ditta appaltatrice e dovrà accertarne l'effettivo servizio.
 - e) sono altresì demandati al direttore delle piste i compiti di cui il comma 3 dell'art.6 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n.2 "regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n.2" e più precisamente:
 - f) chiudere tutti gli accessi alle piste nelle quali, a causa delle condizioni ambientali e climatologiche, vengano a determinarsi temporanee condizioni di inagibilità o di pericolo valanghe, provvedendo altresì a segnalare la chiusura nei pannelli generali.

- g) chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici e limitare il transito dei mezzi battipista e motoslitte per soli motivi di soccorso e servizio.
- h) eliminare dalle piste gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente.
- i) proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente.
- j) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in adiacenza di dirupi e terreni scoscesi.
- k) Il direttore delle piste dovrà possedere i requisiti di cui l'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n.2 "disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della regione".
- l) Far parte del comitato di gestione piste di cui al successivo art. 16 e verificare, compilando gli opportuni rapportini giornalieri, la buona e corretta effettuazione del servizio.

Art. 6

Pisteur – sécuriste

1. L'attività di addetto al servizio di soccorso (pisteur-secouriste) è disciplinata dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2. Tale norma dovrà essere osservata dall'aggiudicatario del servizio stesso. In particolare il Pisteur sécuriste dovrà:
 - a) assicurare il servizio di soccorso sulle piste in accordo con il direttore delle stesse, provvedendo al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati. Tali mansioni devono essere esplicate da personale addestrato in materia di primo soccorso e dotato di attrezzature idonee ed equipaggiamenti necessari, così come previsto dalla legge regionale 17 marzo 1992, n.9 e dal regolamento regionale 22 aprile 1996, n.2 "regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n.2";
 - b) provvedere alla tempestiva chiusura delle piste, su segnalazione del direttore piste, o anche d'iniziativa propria in caso di necessità ed urgenza, ogni qualvolta fattori di rischio possano rappresentare pericolo per l'incolumità degli sciatori;
 - c) è richiesta una stretta collaborazione con il direttore delle piste per quanto concerne il controllo reti e cartellonistica e quanto altro ritenuto necessario per assicurare un'adeguata sicurezza delle piste;
 - d) predisporre adeguati controlli sugli sciatori che usufruiscono delle piste di sci di fondo a pagamento al fine di verificare il possesso del relativo biglietto;
2. Al pisteur-sécuriste dovrà essere messa a disposizione una motoslitte con carrello di proprietà della Ditta appaltatrice, dando atto che la manutenzione ordinaria (carburante) del mezzo appena citato è a carico della Ditta appaltatrice;
3. Il pisteur-sécuriste sarà dotato del materiale necessario all'attività di soccorso.

Art. 7

Vendita biglietti

1. Sono demandati all'appaltatore del servizio i seguenti compiti:
 - a) provvedere alla vendita dei biglietti per l'utilizzo delle piste di fondo.

- b) predisporre obbligatoriamente adeguati controlli sugli sciatori che usufruiscono delle piste di fondo di Gressoney-Saint-Jean al fine di verificare il possesso del relativo biglietto;
- c) Istituire un punto vendita obbligatoriamente nella zona del Lago di Gover

Art.8

Revisione del canone per variazioni dei costi

1. I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.

Art.9

Penali in caso di ritardo

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'impresa appaltatrice oltre all'obbligo di avviare immediatamente all'inconveniente sarà passibile di una penale fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale.
2. Prima di applicare la penale il Comune di Gressoney Saint Jean contesterà l'inadempienza alla quale l'impresa potrà presentare le proprie contro deduzioni entro giorni due.
3. Le eventuali giustificazioni dell'impresa verranno sottoposte all'Amministrazione del Comune di Gressoney Saint Jean che deciderà l'applicazione o meno della penale.
4. Gli ordini di servizio del direttore delle piste devono essere consegnati all'appaltatore in forma scritta.

Art.10

Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, nel corso del servizio, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di un decimo dell'ammontare netto dell'importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all'Appaltatore prima della stipulazione del contratto.

Art.11

Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale; l'appaltatore darà immediato inizio all'esecuzione del servizio con tutti i mezzi occorrenti entro 3 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art.12

Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

2. In particolare si richiede all'Appaltatore, prima della consegna lavori:
- a) di presentare alla Stazione Appaltante le posizioni assicurative degli operatori che saranno impegnati nell'esecuzione del servizio;
 - b) di trasmettere alla Stazione Appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
 - c) dovrà fornire alla Stazione appaltante una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti i lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di svolgimento del servizio; Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la stipula del contratto. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il responsabile del servizio non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la revoca dell'aggiudicazione.

Art.13

Contratto d'appalto

1. La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine assegnato dall'ente appaltante con preavviso di almeno 10 giorni dalla data della comunicazione; nel caso in cui l'appaltatore non si presenti alla stipulazione del contratto nel termine fissato dall'ente appaltante, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e saranno adottati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Art.15

Subappalto

1. Alla disciplina del subappalto si applica quanto disposto dall'art. 18 della Legge 55/90 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione al subappalto avverrà alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'appaltatore deve provvedere ad inoltrare al responsabile del servizio, la richiesta di autorizzazione e la bozza del contratto almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore.
4. L'Appaltatore, almeno 20 giorni prima dalla data in cui si prevede l'inizio delle prestazioni del subappaltatore, deve consegnare copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo, al responsabile del servizio, corredata dalla documentazione comprovante che il subappaltatore sia in possesso degli stessi requisiti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente al servizio

oggetto del contratto di subappalto o di cottimo, la dichiarazione di non sussistenza di forme di controllo e/o collegamento di cui all'art. 18, comma 9, della legge 55/90 e successive modificazioni, nonché la dichiarazione di regolarità contributiva.

5. L'Amministrazione procederà all'autorizzazione del subappalto e/o del cottimo solo se l'appaltatore avrà soddisfatto tutte le condizioni su richiamate e solo se saranno riscontrati nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni. E' vietato all'appaltatore ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 55/90 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore medesimo far eseguire a terzi le opere o i lavori affidati in subappalto.
6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della legge 55/90, l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, la documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto del subappalto.
7. Inoltre l'appaltatore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente (in occasione del pagamento delle rate di acconto) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici.
8. L'appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione la documentazione richiesta al fine di poter verificare il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati il corretto accesso al cantiere da parte di persone risultanti autorizzate.

Art.16

Comitato gestione piste

- 1) L'amministrazione del Comune di Gressoney Saint Jean si avvale per l'adempimento dei compiti definiti dalle legge regionali in materia di utilizzo delle piste di un comitato di gestione piste formato rispettivamente:
 - a) da un rappresentante del Comune;
 - b) dal direttore delle piste;
 - c) da un rappresentante dei maestri di sci di fondo;

Il Comitato di gestione, che si riunirà in forma ordinaria su richiesta del rappresentante del Comune di Gressoney Saint Jean, potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune per il miglioramento del servizio.

I singoli componenti del Comitato di gestione avranno comunque la facoltà di contattare la ditta appaltatrice in caso di problemi o situazioni da affrontarsi con sollecitudine. Sarà comunque loro premura relazionare dei fatti accaduti in forma ufficiale all'Amministrazione comunale.

ALLEGATO A) numerati da 1 a 9 (depositato presso l'ufficio ragioneria dell'Ente appaltante)

TRACCIATI PISTE DI FONDO

(Decreto 9 febbraio 1998, n.6)

Comune di Gressoney Saint Jean:

1. Anello Laghetto
2. Anello Bino
3. Anello Underwoald
4. Anello Mulino
5. Anello Castello
6. Anello Biel
7. Anello Dresal1
8. Anello Dresal2
9. Anello Weissmatten